

Proposta N° 28/ Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____
Data 06/05/2014		L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo

PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N° 92 del Reg. Data 26/06/2014	OGGETTO :	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SENTENZA N. 982/2013 EMessa DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – I SEZIONE CIVILE PER LA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 1564/2007 R.G. CONT. CIV. PROPOSTO DA VALLONE MARIO CONTRO COMUNE DI ALCAMO.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18,00 nella sala Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

Pres. Ass.				Pres. Ass.			
1	Raneri Pasquale	SI	-	16	Campisi Giuseppe	-	SI
2	Ferrarella Francesco	-	SI	17	Longo Alessandro	SI	-
3	Milito Stefano (1962)	SI	-	18	Milito Stefano (1959)	SI	-
4	Caldarella Gioacchina	SI	-	19	Dara Francesco	SI	-
5	Fundarò Antonio	SI	-	20	Dara Sebastiano	SI	-
6	Vesco Benedetto	SI	-	21	Vario Marianna	SI	-
7	Nicolosi Antonio	SI	-	22	Ruisi Mauro	SI	-
8	D'Angelo Vito Savio	SI	-	23	Allegro Anna Maria	SI	-
9	Caldarella Ignazio	SI	-	24	Trovato Salvatore	SI	-
10	Rimi Francesco	-	SI	25	Calvaruso Alessandro	SI	-
11	Pipitone Antonio	SI	-	26	Di Bona Lorena	SI	-
12	Pirrone Rosario Dario	-	SI	27	Intravaia Gaetano	-	SI
13	Castrogiovanni Leonardo	SI	-	28	Coppola Gaspare	-	SI
14	Scibilia Giuseppe	SI	-	29	Lombardo Vito	-	SI
15	Stabile Giuseppe	-	SI	30	Sciacca Francesco	SI	-

PRESENTI N. 21

ASSENTI N. 09

Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia
Partecipa il Segretario Generale del Comune F.F. Dr. Marco Cascio

Consiglieri scrutatori:

- 1) Caldarella Gioacchina
- 2) Sciacca Francesco
- 3) Longo Alessandro

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.21

Si passa a trattare l'argomento posto al n. 5 dell'o.d.g. relativo a: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 982/2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ. proposto da Vallone Mario contro Comune di Alcamo.**

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 982/2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ. proposto da Vallone Mario contro Comune di Alcamo.**

Premesso che :

- il Sig. Vallone Mario, nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1, ha promosso causa civile, iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ., posta in decisione nell'udienza collegiale del 19/12/2012, notificata a questo Ente in data 28/10/2013 contro i provvedimenti di liquidazione per indennità di espropriazione ed occupazione emessi dal Comune di Alcamo relativamente all'area identificata al Fg. 35 Part. 832 dove insisteva un fabbricato di mq. 91 di proprietà del ricorrente, per come si evince dalla visura catastale trasmessa dal Geom. A. Peralta, tecnico incaricato dall'Impresa per la regolare esecuzione della procedura espropriativa.
- .- Il detto manufatto è stato realizzato con regolare licenza di costruzione rilasciata da questo Ufficio Urbanistica in data 22-12-1958, la cui area sopra meglio identificata su cui insisteva il fabbricato rurale, è stata espropriata per i **“Lavori di urbanizzazione primaria nell'area attrezzata per insediamenti produttivi di C.da Sasi - 1° Stralcio”**;

Considerato che:

- l'immobile espropriato, necessario per la *“Realizzazione dei lavori di urbanizzazione primaria dell'area attrezzata per insediamenti produttivi di C.da Sasi”*, è stato valutato dal tecnico incaricato dall'Ufficio nell'anno 2005, con l'applicazione del criterio previsto dall'art. 5 bis del D.L. 333/92, convertito nella legge 359/92, il quale prevedeva, per le aree edificabili i criteri previsti dalla legge per il risanamento della città di Napoli, legge 15 gennaio 1885 n. 2892.

- L'indennità di espropriazione per il manufatto in questione è stata valutata, seconda tale disposto, applicando la media del valore venale e del coacervo dei fitti negli ultimi 10 anni, sostituendo ai fitti coacervati il reddito dominicale rivalutato di cui agli art. 24 e seguenti del T.U. delle imposte sui redditi. Il valore così determinato in €. 9.116,00 è stato ridotto del 40% così come previsto per legge, in quanto nella fase di offerta dell'indennità, il soggetto espropriato, proprietario del fabbricato, non ha manifestato la volontà di convenire alla cessione volontaria del bene.

Per quanto sopra l'Ufficio, applicando la riduzione del 40% dell'indennità determinata in €. 9.116,00, ha depositato, con provvedimento n.0144 del 02/05/2007 presso la Cassa DD.PP. la somma di €. 5.469,60 oltre l'indennità di occupazione per €. 521,71, oltre €. 1.343,16 per indennità definitiva di espropriazione stabilita dalla Commissione Provinciale espropri nella seduta del 16/03/2011 con verbale di incarico n. 724 per complessivi € 6.812,79.

- La Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile - ha emesso la Sentenza n. 982/2013 – Reg. gen. 1564/2007, con la quale è stata ritenuta fondata e ammissibile la domanda sollevata dal proponente, in merito alla determinazione dell'indennità dovuta allo stesso per l'esproprio del Fabbricato rurale e l'occupazione del terreno sopra meglio identificato, quantificando in particolar modo l'indennità di esproprio per il Fabbricato in € 37.000,00 e l'indennità per l'occupazione in € 2.222,53= e quindi:

1. Ordinava al Comune di Alcamo a depositare presso la Cassa DD.PP. le indennità di esproprio e di occupazione stabilite nella stessa (detraendo quanto già versato), maggiorate degli interessi legali maturati fino alla data del deposito;
2. Condannava altresì questa Amministrazione appellata alla refusione delle spese processuali dell'attore, liquidate in € 4.852,50= oltre accessori di legge.

Preso atto che:

- questo Comune da depositato presso la Cassa DD.PP.:

- la somma di €. 5.469,60 per il fabbricato di mq. 91 oltre ad € 521,71 per indennità di occupazione, (giusta Ordinanza n°144 del 02-05-2007);
- la somma di 1.343,16 quale differenza spettante per indennità definitiva di espropriazione valutata dalla Commissione Provinciale Espropri (giusta Ordinanza n°430 del 28-03-2012);

- **Ritenuto**, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. d) del Decreto Legislativo 267/2000, dover riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 982/2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Prima Sezione Civile, promossa dal Sig. Vallone Mario nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1, contro il Comune di Alcamo, ammontante a **complessivi € 42.830,13=di cui:**

✓ **Somma da depositare: € 36.807,63= ovvero:**

- € 34.841,87= per differenza indennità di esproprio (€ 37.000,00= come da Sentenza meno

- € 6.812,76= già depositati) comprensiva di interessi legali dal 25-05-2007 al 25-05-2014;
- € 1.965,76= per differenza indennità di occupazione (€ 2.222,53= come da Sentenza **meno** € 521,71= già depositati) comprensiva di interessi legali dal 02-05-2007 al 25-05-2014;
- ✓ **Somma da liquidare: € 6.022,50= ovvero:**
 - € 4.500,00= per spese processuali;
 - € 352,50= per spese;
 - € 990,00 per I.V.A. al 22%;
 - € 180,00= per C.P.A.

Alla somma di € 42.830,13= vanno aggiunte le spese di registrazione della Sentenza n. 982/2013, per cui il debito fuori bilancio va riconosciuto per una somma che si arrotonda ad € 45.000,00=

Vista la comunicazione prot. n°3042 del 10-02-2014 trasmessa al Segretario Generale di questo Ente e resa ai sensi dell'art.55 bis del vigente Regolamento di contabilità per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui sopra;

- **Viste** le osservazioni a firma del Segretario Generale sulla comunicazione di cui al precedente punto, dalla quale si evince che non si ritiene sussistere responsabilità alcuna degli uffici comunali per dolo e/o colpa grave.
- **Visto** il parere reso in data.....dalla seconda Commissione Consiliare;
- **Visto** il parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data.....;
- **Visti** i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

PROPONE DI DELIBERARE

1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 982/2013 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dal Sig. Vallone Mario nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in Via Comm. Navarra n°1, contro il Comune di Alcamo, **per complessivi € 45.000,00= meglio specificato in premessa;**

2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato "Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio" – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario in corso;

3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l'espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

Entrano in aula i Cons.ri: Stabile, Rimi, Ferrarella, Campisi e Lombardo Presenti n. 26

Avv. Mistretta:

Riferisce che il debito fuori bilancio in oggetto riguarda una procedura di esproprio operata in C/da SASI iniziata nel 2002 allorquando l'Amministrazione comunale decise di procedere ai lavori di C/da SASI. Afferma che l'azione della causa è una azione legittima riservata alle ditte espropriande che non accettano la quantificazione dell'ufficio.

Al proposito il Sig. Vallone Mario tramite il suo perito, aveva chiesto una somma di molto superiore pari a 100.000,00 euro.

La corte di Appello ha affidato la stima ad un tecnico incaricato che ha fatto delle comparazioni con altri terreni ed altri atti della stessa zona. La Corte di Appello ha accolto questa stima ed ha respinto la richiesta del Sig. Vallone.

Nel 2008 è intervenuta poi la sentenza della Corte di Appello che ha dichiarato l'illegittimità costituzione del'art. 5 bis e quindi i terreni si dovevano pagare per quello che era il valore venale.

Per questo motivo si è arrivati a questo risultato.

Cons.re Calvaruso:

Vuole ricostruire lui la storia di questa vicenda e riferisce che nel 2005 si ha il deposito dell'indennità e dell'offerta con il deposito dell'indennità e dell'offerta con provvedimento definitivo di 9.116 euro e applicando alla riduzione si è arrivati a 6.812 euro.

Nel giugno 2007 l'ufficio ha depositato alla cassa depositi e prestiti le somme per l'indennità di espropriazione, non avendo la ditta manifestato l'intenzione di accettare l'indennità.

Il 16 maggio del 2007 la cassa DD.PP. ha trasmesso le quietanze al comune di Alcamo, per cui c'erano le somme disponibili.

Il 20 febbraio 2007 il Comune ha scritto alla Commissione Provinciale per gli espropri per l'indennità definitiva non avendo accettato i proprietari, la Commissione provinciale rispose immediatamente ed il 25 febbraio il Comune emanava il provvedimento definitivo di espropriazione. Nel settembre il Vallone Mario fece ricorso in Corte di Appello che fissò l'udienza per il 26 febbraio 2008. A questo punto il provvedimento passò all'ufficio legale.

Nel frattempo il 22 ottobre 2007 la Corte Costituzionale con sentenza n.348 dichiara incostituzionale l'art. 5 bis quindi il metodo del calcolo della procedura espropriativa cambia totalmente. Nel febbraio del 2008 l'Ufficio Legale si è invece costituito applicando l'art. 5 bis creando un danno al comune di oltre 10.000 euro.

Continua poi riferendo che stamattina l'Avv. Mistretta è stata chiamata dalla II Commissione per avere le relazioni del C.T.U. e del C.T.P. e lei ha riferito che non esiste una C.T.P. da parte del Comune, chiede pertanto, come ha potuto l'ufficio legale costituirsi in giudizio non avendo una C.T.P. del Comune. Chiede quindi al Presidente a mandare gli atti alla procura della Corte dei Conti per questo provvedimento che secondo lui ha creato un danno di oltre 10.000 euro al Comune che avrebbe potuto, invece, fare un transazione prima ancora di iniziare il procedimento.

Cons.re Dara S.:

“ Magari i miei toni non saranno come quelli del Cons.re Calvaruso, però dico, bisogna rilevare che in questa proposta di delibera , di questo debito fuori bilancio ci sono alcuni aspetti che veramente non convincono. Il comune ha predisposto la sua difesa in questo giudizio che secondo me doveva assolutamente evitare perchè non è stato certo colpa del'Ente se interviene la Corte Costituzionale e stabilisce che i criteri di liquidazione

dell'indennità non sono più secondo quella legge era sulla base della legge 1865 la cosiddetta legge Napoli, che il Presidente conosce bene e quindi c'è il valore venale, però ci sono alcune situazioni che portavano immediatamente il Comune a trovare una soluzione, c'era il tempo. Erano state predisposte delle consulenze da parte del Dirigente pro tempore dell'ufficio tecnico e tra l'altro si fa riferimento nella relazione ex art. 55 bis, aveva nominato due consulenti con nota prot. n. 16827, comunque è successiva all'instaurarsi del giudizio ma la sentenza porta la data del 03/04/2013, invece la consulenza predisposta dal dirigente dell'Ufficio Urbanistica sono due consulenze con nota prot. 16827 del 24/12/2008, quindi prima che si arrivasse alla decisione il collega che è avvocato sa che si può sempre discutere nelle cause civili e soprattutto ci siamo adoperati ad andare a costituire l'ente in un processo come diceva il Cons.re Calvaruso senza una difesa sull'aspetto tecnico della valutazione di quell'immobile e soprattutto e questo è il fatto grave, senza aver fornito al consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte di Appello che era l'Arch. Alfredo Acanfora, il verbale di consistenza redatto all'atto dell'occupazione questo, effettivamente, è un fatto anomalo. Il consulente tecnico d'ufficio ha dovuto ricostruire la valutazione di quell'immobile sulla base di ritrazioni fotografiche, cioè il Comune di Alcamo dovrà pagare una somma per non avere fornito il verbale di consistenza, che era la prima cosa che bisognava dare non essersi accompagnato con le consulenze, quindi è chiaro che è una difesa debole e, soprattutto, nel momento in cui abbiamo delle consulenze nel 2008, prima di arrivare alla decisione, andiamola a chiudere questa vicenda. Il Segretario Generale nel caso di specie non ha ritenuto che ci sia una ipotesi di colpa grave sulla gestione del procedimento e ritengo che, in parte abbia ragione perché è vero che non è stato fornito il verbale di consistenza, però fortuna volle che il consulente tecnico d'ufficio, e ho letto la sua consulenza ha dato una valutazione molto al di sotto di quella che era la consulenza tecnica di parte del Vallone che chiedeva se non mi sbaglio, 1.000 euro mq. ed invece si è arrivati a 400 diciamo siamo stati salvati da un fuori gioco che non è stato segnalato forse, però dico da parte del comune non è stato fatto nulla, avvocato io non utilizzerò i toni ma il contenuto è lo stesso, cioè, andare in Corte di Appello a dire ritenere e dichiarare di conseguenza congrua e conforme a legge vigente al tempo la stima effettuata ed offerta in ossequio alle nuove norme chiedere un abbattimento del 25% ma mi scusi avvocato, la nuova norma stabilisce come limite temporale il 2003 la dichiarazione di esproprio per pubblica utilità è stata fatta nel 2002, quindi non poteva mai trovare applicazione la nuova disciplina stabilita dalla finanziaria il 24 dicembre 2007 perché dava un limite temporale che era il 2003 come dichiarazione di pubblica utilità, nel nostro caso era avvenuta nel 2002, quindi, in considerazione di tutto questo, e dico che sicuramente non è colpa del comune che è intervenuta la Corte Costituzionale, ha stabilito che venisse rispettata la Costituzione in quel momento ma sicuramente la scelta da prendere era la scelta della transazione in considerazione del fatto che il verbale di consistenza dell'immobile descriveva l'immobile in una situazione veramente penosa, perché quella era una casetta rurale che valeva pochissimo, dal punto di vista dell'iter espropriativo dobbiamo dare atto che fino a quando viene completata la procedura, nulla è stato sbagliato da parte del comune, tutti gli aspetti sono stati curati nei dettagli. Quindi bisogna ancora una volta e lo dobbiamo dire questa volta veramente con forza, questo Consiglio Comunale a questo punto si deve imporre, questa scelta della transazione, ma che venga praticata, nell'interesse dell'ente, non si può costringere il comune a partecipare a delle cause perse che dobbiamo andare a pagare spese legali e quant'altro. E poi Presidente, questo è rivolto a lei, lei ha grande capacità diplomatico, però, forse è troppo diplomatico. Sono due anni, presidente, che noi chiediamo

che il fascicolo in seconda Commissione arrivi completo. Noi abbiamo inserito nel verbale anche la possibilità di una pregiudiziale al trattamento di questo debito fuori bilancio come ordine del giorno perché, veramente, non si può discutere in commissione, a meno che non vogliamo considerare questi Consiglieri come qualcuno che deve mettere semplicemente un timbro e una firma, ma non penso, colgo perfettamente che il mio pensiero non è questo. Presidente, magari con la sua diplomazia, ma cerchi di essere un po' più forte nel far rispettare questa nostra legittima richiesta, non si può andare avanti in commissione dove più di una volta vengono rinviate e non si arriva ad una conclusione perché la commissione non ha la possibilità di poter studiare completamente e qualitativamente il debito fuori bilancio che viene portato a nostra conoscenza. Quindi ci rivolgiamo a lei presidente perché è stato sempre un buon portavoce, ma che non succeda più perché dal momento in cui una commissione consiliare, e questo penso sia il pensiero di tutti i consiglieri, nel momento in cui una commissione viene rinviata per mancanza di documentazione è chiaro che quella seduta ha un costo per il comune rispetto ad una attività che è inutile, perché non possiamo assolutamente decidere e nel momento in cui ce ne vogliamo anche uscire dalla commissione, vogliamo abbandonare per non far costare nulla all'ente, sicuramente ci è stata privata la possibilità di potere impiegare in maniera migliore, quel tempo invece che in una commissione che non ci consente di espletare bene il nostro lavoro. La ringrazio Presidente, sicuro che da oggi in poi la sua diplomazia sarà accompagnata anche da un pugno un po' più duro.

Avv. Mistretta:

Riferisce, che nella sua difesa, quando parla di art. 5 bis si riferisce alla procedura espropriativa quando ancora era vigente la normativa precedente, ma nelle conclusioni prende atto che è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale e sarebbe stata di una ignoranza crassa se non avesse tenuto conto, dopo di che si rimette alla Corte per la determinazione, non avendo ricevuto istruzioni da parte del dirigente pro-tempore ed eventualmente tentare una definizione in via bonaria. A parte questo afferma che non è vero che il consulente d'ufficio non ha avuto i documenti, perché tutti i documenti ivi compreso lo stato di immissioni in possesso vennero dall'ufficio trasmesse all'avvocatura comunale e quindi trasmessi al consulente. Per le cose che mancano è consuetudini che i consulenti tecnici d'ufficio si recano presso gli enti e se hanno bisogno di ulteriori documenti li consultano e ne fanno l'uso che ritengono più opportuno ai fini di esprimere la consulenza. In relazione poi ai due consulenti nominati dall'Ing. Impellizzeri, dirigente pro-tempore riferisce che il consulente tecnico d'ufficio comunicò all'epoca l'inizio delle operazioni peritali ed immediatamente lei ne diede comunicazione all'Ing. Impellizzeri, il quale ritenne su suo suggerimento di nominare due tecnici di parte per assistere il comune nei lavori di perizia. Quando arrivò la perizia d'ufficio lei la trasmise ai due tecnici nominati che evidentemente l'hanno condivisa perché non hanno fatto avere controdeduzioni. A seguito di ciò c'è stata la sentenza

Cons.re Dara S.:

Fa notare all'Avv. Mistretta che ieri c'è stata una commissione e nel fascicolo c'era solo la relazione ex art. 55 bis ed una sentenza ma non c'era traccia dell'atto di costituzione da parte del comune, ma soprattutto sia il consulente tecnico d'ufficio sia il Segretario danno atto che non è stato prodotto il verbale di consistenza dell'immobile ma semplici ritrazioni fotografiche. Sicuramente se ci fosse stato il verbale di consistenza dell'immobile sarebbe stato possibile abbattere ancor più il valore di quell'immobile e probabilmente si sarebbe

potuto accontentare il Sig. Vallone con una somma di 25.000 – 30.00 euro e non 45.000 euro come in sentenza .

Cons.re Calvaruso:

Afferma che mentre l'avvocato riferisce di aver chiesto all'ufficio competente per avere una risposta in relazione alla CTU ma un suo collega afferma che non c'era nessuna corrispondenza in merito, chiede quindi di vedere queste carte.

Avv. Mistretta :

Dà lettura della note richieste dal Cons.re Calvaruso.

Cons.re Calvaruso:

Fa notare che l'avv. Mistretta ha chiesto all'ufficio le carte necessarie per preparare la sua linea difensiva quasi un anno dopo l'inizio del procedimento e sottolinea che deve essere l'ufficio legale e chiedere la documentazione necessaria ad impostare la linea definitiva e non viceversa.

Rivolgendosi poi al Presidente lo invita, per il futuro, ogni qualvolta la commissione non sarà messa in grado di esaminare un atto per mancanza di documentazione addebiterà i costi a chi ha prodotto l'atto.

Escono dall'aula i Cons.ri: Milito S. (62), Nicolosi, Raneri, Caldarella I., Di Bona, Vario e Stabile

Presenti n. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di delibera avente ad oggetto: **Riconoscimento debito fuori bilancio per Sentenza n. 982/2013 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – I Sezione Civile per la causa civile iscritta al n. 1564/2007 R.G. Cont. Civ. proposto da Vallone Mario contro Comune di Alcamo.**

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Vista la nota prot. n. 10376 del 14/05/2014 con la quale è stato richiesto il prescritto parere dalla II Commissione Consiliare che non lo ha reso;

Visto il verbale del Collegio dei revisori dei conti reso in data 08/05/2014;

Con n. 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano

Presenti n.19

Assenti n. 11 (Caldarella I., Coppola, Di Bona, Intravaia, Milito S.(62), Nicolosi, Pirrone, Raneri, Stabile, Trovato e Vario).

Votanti n. 11

Voti contrari n. 1 (Calvaruso)

Astenuti n. 8 (Fundarò, Dara S., Ruisi, Lombardo, Pipitone, Caldarella G., Milito S. (59) e Ferrarella il cui risultato è stato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza continua degli scrutatori designati.

DELIBERA

1) **Di riconoscere**, per i motivi espressi in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 982/2013 della Corte di Appello di Palermo - prima sezione civile, promossa dal Sig. Vallone Mario nato ad Alcamo il 24-09-1934 ed ivi residente in

Via Comm. Navarra n°1, contro il Comune di Alcamo, **per complessivi € 45.000,00= meglio specificato in premessa;**

2) **Di dare atto** che per il debito in parola può farsi fronte con prelevamento dal Cap. 112380 denominato “Oneri straordinari della gestione corrente riconoscimento debito fuori bilancio” – Codice di intervento 1.01.08.08 del bilancio esercizio finanziario in corso;

3) **Di demandare** al Dirigente del V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio l’espletamento degli atti gestionali, ivi compresa la regolarizzazione contabile, ove necessaria.

IL PRESIDENTE
F.to Scibilia Giuseppe

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Raneri Pasquale

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

F.to Cascio Marco

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91e s.m.i)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 10/07/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91).

Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91).

Dal Municipio _____

**IL SEGRETARIO
GENERALE**
F.to (Dr. Cristofaro Ricupati)